



Città di Moncalieri

SCHEMA DI BANDO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE E A NUOVE IMPRESE, IVI COMPRESI GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI, DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MONCALIERI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'articolo 18 ter della L.R. 12/11/1999 n. 28 – così come modificata dall'articolo 51 della L.R. del 29/05/2020 n. 13 avente ad oggetto "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19" – il quale sancisce al comma 1, che *"La Regione promuove i distretti del commercio quali ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell'ambiente urbano di riferimento"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale dell'11 dicembre 2020, n. 23-2535, mediante la quale la Regione Piemonte ha approvato i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione dei Distretti del Commercio;

Vista la D.D. n. 396/A2009A/2020 del 23.12.2020, con la quale, in attuazione della succitata D.G.R. n. 23-2535 del 2020, è stato approvato ed emanato il bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa all'istituzione dei Distretti del Commercio;

Vista la D.D. n. 146/A2009A/2021 del 28.06.2021, con la quale il progetto del Comune di Moncalieri è stato ammesso a contributo per l'istituzione dei Distretti del Commercio e che con successiva D.D. n. 291/A2009B/2021 del 18.11.2021 quest'ultimo è stato inoltre inserito nell'Elenco Regionale dei Distretti del Commercio del Piemonte;

Vista la D.D. n. 184/A2009B/2022, adottata in data 27.07.2022 da parte del Dirigente, preposto alla direzione del Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte, con la quale è stato approvato il "Bando per il sostegno dei progetti strategici dei Distretti del Commercio, inseriti nell'Elenco regionale del Piemonte" (c.d. Allegato 1), oltre ai criteri ed alle modalità già presenti nella D.G.R. n. 2-5434 del 26.07.2022 e tutti gli altri elementi utili alla partecipazione al succitato bando, ivi compreso il fac-simile di domanda (c.d. Allegato 2);

Tenuto conto che il succitato bando riconosce alle progettualità presentate dai Distretti Urbani agevolazioni finanziarie sotto forma di contributi in conto capitale nell'entità dell'80% della spesa progettuale ammessa per un importo massimo di € 250.000,00 nonché sotto forma di contributi di parte corrente, sempre nell'entità dell'80%, ma per un importo massimo di € 42.306,63;

Preso atto che una quota non inferiore al 30% della spesa progettuale prevista a titolo di contributi in conto capitale dovrà essere riservata alle azioni a favore delle imprese operanti nei settori del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che con D.D. regionale n. 340/2009B/2022 del 13.12.2022 è stata approvata la graduatoria dei Progetti Strategici ammessi ai contributi di cui al Bando regionale adottato con D.D. 184/A2009B/2022, e la candidatura del Comune di Moncalieri, e più precisamente le progettualità promosse con la stessa sono state finanziate per l'importo massimo di € 292.306,36, di cui € 250.000,00 in conto capitale e di cui € 42.306,36 in parte corrente;

Ritenuto dunque opportuno procedere all'indizione di un bando ad evidenza pubblica finalizzato a sostenere, tramite finanziamenti in conto capitale, interventi a favore delle imprese già esistenti nel perimetro del Duc di Moncalieri nonché a sostenere l'apertura di nuove imprese, sempre nel medesimo ambito territoriale e ciò al fine di favorire il rilancio delle imprese e dei luoghi di commercio di prossimità, in considerazione della funzione anche sociale svolta dalle attività commerciali nel contribuire ad animare e rendere vitali i distretti urbani;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere interventi di sostegno a favore delle imprese per un ammontare complessivo pari ad € 190.000,00, così suddiviso:

- A) €110.000,00 per interventi rivolti all'ammodernamento ed al miglioramento dell'esteriorità delle attività commerciali, già presenti nel perimetro territoriale del Duc di Moncalieri;
- B) € 80.000,00 per interventi diretti a sostenere l'apertura di nuove imprese nel perimetro territoriale del Duc di Moncalieri;

Richiamato l'art. 107 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale delinea le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli Enti Locali;

Vista la Legge 8 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. rubricato "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

Vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. rubricata "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*";

In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 825 del 04.05.2023 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO

che il Distretto Urbano del Commercio di Moncalieri intende procedere all'indizione di una selezione comparativa ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione di contributi rivolti ad imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni o esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché a soggetti che intendano avviare attività di impresa in uno di tali settori, purché in entrambi i casi aventi sede operativa nell'ambito territoriale del DUC di Moncalieri.

ART. 1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Possono partecipare alla presente procedura comparativa, pena la loro esclusione, solamente:

- a) le micro o piccole imprese – così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 – che dispongano di una sede operativa collocata all'interno dell'ambito territoriale del DUC di Moncalieri (vedi [LINK](#)) e che esercitino attività di vendita diretta al dettaglio di beni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) e d) del Dlgs. 114 del 1998 oppure di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) le nuove imprese o gli aspiranti imprenditori che soddisfino i requisiti di cui alla precedente lettera a). Ai fini della presente procedura, si considerano nuove imprese quelle che abbiano avviato la loro attività nei sei (6) mesi anteriori alla data di approvazione del presente bando, vale a dire successivamente al 01.11.2022. Si considerano altresì aspiranti imprenditori quei soggetti che, ancorché non abbiano avviato la loro attività alla data di approvazione del presente bando, la avviino entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie di cui al successivo art. 9, comma 3.

2. I soggetti di cui al precedente comma possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso, purché in possesso, anche in relazione ai loro rappresentanti legali, soggetti proponenti e/o soggetti dotati di poteri di rappresentanza, dei seguenti ed ulteriori requisiti minimi di partecipazione:

- essere impresa iscritta al Registro delle Imprese. Al riguardo è sufficiente l'iscrizione come impresa "inattiva". In ogni caso, le imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come "attive" al Registro delle Imprese alla data di presentazione della rendicontazione del progetto al Comune, pena la decadenza dall'agevolazione;
- possedere i requisiti morali, professionali, strutturali ed autorizzativi di cui agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 114 del 1998 nonché di cui agli artt. 65 e 71 del D.Lgs. 59 del 2010;
- non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 2011;
- insussistenza delle situazioni descritte dall'art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". A tal riguardo è richiesta all'impresa, prima della concessione dell'agevolazione, una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per la corretta applicazione del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo;
- non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero

adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;

- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- osservare le norme sull'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL ed eventuali altre casse di previdenza). In caso di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non regolare non si potrà procedere alla liquidazione dei contributi;
- insussistenza, con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, della situazione descritta all'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50 del 2016;
- trovarsi in regola con il pagamento dei tributi comunali e comunque non risultare in posizione debitoria relativamente a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città di Moncalieri per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale e/o di somministrazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, sono comunque ammesse a partecipare alla presente procedura, come chiarito nell'Allegato 4 alla D.D. 340/A2009B/2022 del 13.12.2022, anche i seguenti soggetti purché dotati di autorizzazione o S.C.I.A. per la vendita al dettaglio:

- le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali e presidi medico chirurgici;
- i titolari di rivendita di generi di monopolio di cui alla L. 22/12/1957 n. 1293 e s.m.i. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e s.m.i. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;
- gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 23 della L.R. 14/01/2009, n. 1, recante "Testo unico in materia di artigianato".

4. Ad eccezione degli aspiranti imprenditori, i soggetti che intendano partecipare alla presente selezione comparativa devono possedere i requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente comma 2 alla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Ciascuna impresa o soggetto che intende avviare attività di impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

ART. 2 SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono partecipare alla presente procedura, come chiarito dalla D.D. 27/A2009B/2023 dell'8.02.2023, gli esercizi di vicinato inseriti nei Centri Commerciali di cui agli articoli 6 e 8 dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999.

2. Sono altresì escluse le imprese che esercitano esclusivamente e/o in misura prevalente:

- attività di vendita di servizi;
- attività di vendita a distanza;
- attività di agenzia;
- commercio di armi, munizioni, fuochi d'artificio, articoli per adulti;
- commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici;
- sale giochi e sale scommesse.

ART. 3 DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE E TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la presente procedura ammontano ad € 190.000,00 (in lettere centonovantamila/00), e risultano stanziare per l'80% dalla Regione Piemonte e per il residuo 20% dal Comune di Moncalieri.

2. L'importo di cui al primo comma sarà destinato a finanziare le spese di cui ai successivi artt. 4 e 5 e risulta così ripartito:

- a) Euro 110.000,00 (in lettere centodiecimila/00) destinati ad attività commerciali già presenti nel perimetro territoriale del DUC di Moncalieri;
- b) Euro 80.000,00 (in lettere ottantamila/00) destinati a sostenere l'apertura di nuove imprese (c.d. aspiranti imprenditori) nel perimetro territoriale del DUC di Moncalieri nonché quelle imprese che abbiano avviato la loro attività nel medesimo perimetro nei sei mesi anteriori alla data di approvazione del presente bando;
3. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al comma 2, lett. a) oppure quella di cui al medesimo comma 2, lett. b) non fosse esaurita, è in facoltà dell'Amministrazione utilizzare il residuo per incrementare il contributo concesso ad una delle due categorie di soggetti beneficiari. E' in facoltà inoltre dell'Amministrazione incrementare l'ammontare dei contributi concessi in considerazione di nuove disponibilità finanziarie a bilancio.
4. Il presente bando si articolerà in una procedura valutativa a graduatoria in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 123 del 1998.

ART. 4 INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI PER LE IMPRESE GIA' PRESENTI NEL PERIMETRO TERRITORIALE DEL DUC DI MONCALIERI

1. Ai fini della presente procedura e fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, per impresa già esistente si intende un'impresa che, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, abbia un'unità operativa localizzata all'interno del perimetro territoriale del DUC di Moncalieri.

2. Sono agevolabili, in ossequio alle previsioni del Bando regionale approvato con D.D. n. 184/A2009B/2022 del 27.07.2022 e del successivo Allegato 4 alla D.D. n. 340/A2009B/2022 del 13.12.2022, le seguenti tipologie di intervento:

- interventi volti all'ammodernamento ed al miglioramento dell'esteriorità delle attività commerciali;
- interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell'area e a vantaggio dei consumatori;
- interventi volti alla fidelizzazione della clientela;
- interventi volti all'implementazione digitale delle singole imprese;
- progettualità che possano contribuire alla crescita delle singole imprese del commercio, ivi compresa l'attività formativa, informativa e servizi di accompagnamento relativi all'attività del Distretto.

3. Nel rispetto delle generali tipologie di intervento descritte al precedente comma 2, sono finanziate con le risorse messe a disposizione dal presente bando esclusivamente le c.d. spese in conto capitale, in relazione alle quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta o l'autorizzazione alla loro realizzazione. In via esemplificativa rientrano in tale categoria:

- a) Vettrine (infissi per vetrine, insegne luminose, illuminazione vetrine, vetri, schermi per vetrine, pannelli per vetrine, impianti di videosorveglianza e/o telecamere per vetrine, tende per vetrine, etc.);
- b) Facciate esterne dell'unità locale dell'attività (tinteggiatura, risanamento, tende, serrande, porte, serramenti esterni, lame d'aria con funzione di risparmio energetico);
- c) Spese afferenti l'ingresso esterno dell'unità locale nonché spese relative alla pavimentazione esterna delle medesima unità locale, in entrambi i casi purché strettamente collegate a quest'ultima e di sua esclusiva pertinenza (vialetto, giardino, etc.);
- d) Arredi esterni (tavoli, sedie, ombrelloni, pali riscaldanti/raffrescanti, complementi di arredo, etc., cestini per la raccolta differenziata), dehors rimovibili, piattaforme esterne per i dehors o per la posa di tavoli e sedie, tende da sole, ombrelloni, tavoli e sedie;
- e) Realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione delle barriere architettoniche (rampe, pedane per accesso persone con disabilità, pannelli in braille etc.);
- f) Spese per acquisto di pc e tablet (destinati esclusivamente allo svolgimento dell'impresa),

registratori di cassa che gestiscano gli ordini o dialoghino con il magazzino, app e software di utilità pluriennale e rivolti alla clientela, software c.d. CRM.

4. Resta inteso che gli interventi e le correlate spese, per le quali l'impresa chiede il contributo, devono essere realizzate e riferirsi alla sede operativa, presente in visura camerale, adibita allo svolgimento effettivo dell'attività di impresa e localizzata all'interno del DUC di Moncalieri.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo, gli interventi di cui al precedente comma 3, lett. d) devono attenersi alle previsioni del Regolamento Comunale per la "*disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione*", approvato con Deliberazione Consiliare n. 83 del 29.07.2021.

ART. 5 INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI PER SOSTENERE LE NUOVE IMPRESE O L'INSEDIAMENTO DI ASPIRANTI IMPRENDITORI NEL PERIMETRO TERRITORIALE DEL DUC DI MONCALIERI

1. Ai fini della presente procedura e per il conseguimento delle agevolazioni ivi previste, si considerano nuove imprese quelle che abbiano avviato la loro attività nei sei (6) mesi anteriori alla data di approvazione del presente bando vale a dire successivamente al 01.11.2022. Si considerano altresì aspiranti imprenditori quei soggetti che, ancorché non abbiano avviato la loro attività alla data di approvazione del presente bando, la avviino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie di cui al successivo art. 9, comma 3. Nel medesimo termine di 30 giorni, sempre decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie, gli aspiranti imprenditori, a pena di decadenza dall'agevolazione riconosciuta, devono autocertificare, nelle modalità che verranno successivamente indicate dal Servizio Gestione Attività Economiche – Ufficio Commercio, di aver avviato la loro attività di impresa, allegando a tal fine contratto di locazione oppure di compravendita di un esercizio commerciale o di somministrazione nel perimetro territoriale del Duc.

2. Ai fini della presente procedura non rientrano nella categoria delle nuove imprese né sono considerati aspiranti imprenditori quei soggetti che abbiano o intendano avviare un'impresa a seguito di comunicazione di subingresso o di trasferimento di attività.

3. Esclusivamente per i soggetti di cui al presente articolo (nuove imprese o aspiranti imprenditori), in aggiunta a tutte le spese indicate dal precedente art. 4, sono agevolabili anche quelle concernenti l'acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchi, ivi comprese le spese di installazione purché strettamente collegate.

ART. 6 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Ai sensi dell'art. 6 del Bando regionale, approvato con D.D. n. 184/A2009B/2022 del 27.07.2022 e di quanto previsto dall'Allegato 4 alla D.D. n. 340/A2009B/2022 del 13.12.2022, non sono ammissibili le spese inerenti la ristrutturazione/sistemazione interna degli immobili.

2. Non possono altresì costituire oggetto di agevolazione e quindi sono da considerarsi non ammissibili le spese:

- concernenti il pagamento di tasse, imposte e contributi;
- concernenti l'acquisto di terreni e/o immobili;
- di tipo continuativo o periodico nonché quelle connesse al normale funzionamento dell'impresa, oltre alle spese per l'acquisto di materiali di consumo e minuterie;
- relative al personale dipendente e/o comunque relative a soggetti che abbiano un rapporto di collaborazione, di qualsivoglia natura, con l'impresa;
- fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

- correlate a pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite cessione di beni o compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- per l'acquisto di beni usati;
- per lo svolgimento di attività istituzionali;
- sostenute per rimborsi (vitto, alloggio e trasferimenti) nonché quelle relative ai mezzi di trasporto;
- relative a canoni di locazione e/o di leasing;
- di importo inferiore ad Euro 300;
- che realizzano forme di autofatturazione;
- lavori in economica.

ART. 7 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5 possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi utilizzando esclusivamente, pena l'inammissibilità della loro istanza, l'apposita modulistica allegata al presente bando (Allegato A: Modulo di domanda di partecipazione per le imprese già esistenti; Allegato B: Modulo di domanda di partecipazione riservata alle nuove imprese e agli aspiranti imprenditori) e reperibile nel sito istituzionale del Comune di Moncalieri (www.comune.moncalieri.to.it).

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell'Albo Pretorio online dell'Ente ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo laddove la succitata scadenza coincida con un giorno festivo. Le istanze presentate oltre il suddetto termine verranno considerate inammissibili.

3. La domanda di partecipazione, redatta sull'apposita modulistica a tal fine predisposta dall'Ente ai sensi del comma 1 del presente articolo, dovrà essere compilata, a pena di inammissibilità, nel rispetto dei campi ivi previsti e più in particolare conterrà:

- la scheda di progetto in cui descrivere sinteticamente gli interventi che si intendono realizzare nonché gli acquisti che si intendono effettuare, con l'allegazione, per ciascun intervento e/o acquisto, di dettagliati preventivi di spesa.

4. La domanda dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità, tramite pec all'indirizzo istituzionale dell'ente protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it ed alla stessa dovrà essere allegata, sempre a pena di inammissibilità copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'impresa oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità per il rappresentante legale che non sia cittadino comunitario.

5. Qualora, in violazione della previsione di cui all'art. 1, comma 5, l'imprenditore (impresa già esistente o nuova impresa) o l'aspirante imprenditore presenti più domande di contributo sarà considerata valida solo ed esclusivamente l'ultima domanda in ordine di protocollo di registrazione del Comune di Moncalieri, e tutte le domande precedenti non saranno oggetto di valutazione.

ART. 8 CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione al presente bando è da considerarsi inammissibile, con conseguente esclusione dalla relativa procedura di assegnazione del contributo, senza alcuna possibilità di sanatoria, qualora:

- a) la domanda non sia presentata sull'apposita modulistica di cui all'art. 7, comma 1, e/o sia trasmessa in modalità differenti da quelle descritte al medesimo art. 7, comma 4;
- b) la domanda, ancorché presentata sull'apposita modulistica, contenga una indicazione superficiale dei progetti e/o degli interventi che si intendono realizzare e per i quali è richiesto il contributo.

- c) la domanda risulti priva della firma autografa o digitale del rappresentante legale dell'impresa, oppure nella stessa manchino o non risultino leggibili i dati identificativi dell'impresa, le generalità del rappresentante legale e/o la stessa sia carente di alcune pagine;
 - d) alla domanda, redatta sull'apposita modulistica, non sia allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'impresa oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i rappresentanti legali che non siano cittadini comunitari e/o entrambi questi ultimi documenti non risultino leggibili;
 - e) la domanda sia presentata oltre il termine perentorio di cui all'art. 7, comma 2.
2. Resta inteso che gli interventi e/o le spese descritte nella c.d. scheda progetto della domanda di partecipazione carenti dei relativi preventivi oppure corredate da preventivi generici saranno considerate inammissibili in parte qua.

ART. 9 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E MODALITA' PREVISTE PER LA SUA LIQUIDAZIONE.

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione e la loro relativa valutazione sarà affidata ad un'apposita Commissione Esaminatrice, che provvederà a stilare due distinte graduatorie – l'una per i soggetti di cui all'art. 4 e l'altra per i soggetti di cui all'art. 5 – in base ai criteri di cui al successivo art. 11, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle medesime domande.
2. In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50 del 2016, in tema di soccorso istruttorio, nel corso dell'istruttoria la Commissione Esaminatrice può richiedere integrazioni documentali nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta, che dovranno essere inviati entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini di conclusione del procedimento che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà, in riferimento alle due categorie di possibili beneficiari ex articoli 4 e 5 del presente bando, con l'approvazione, disposta con Determinazione Dirigenziale, degli elenchi delle domande ammesse a contributo, degli elenchi delle domande ammesse ma non finanziate e degli elenchi delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali. Avverso il provvedimento di approvazione e di correlata concessione dei contributi – in ottemperanza all'art. 3, comma 4, l. 241/1990 e s.m.i. – è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo), ovvero ed alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione di siffatto provvedimento all'Albo pretorio del Comune di Moncalieri.
4. Gli operatori economici di cui agli artt. 4 e 5 del presente avviso, ammessi al contributo e quindi utilmente collocati nelle rispettive graduatorie saranno anzitutto beneficiari di un acconto corrispondente al 30% dell'agevolazione complessivamente spettante, mentre il saldo del residuo 70% si avrà solamente con la presentazione del rendiconto delle spese, effettivamente sostenute, in conformità alle previsioni ed alle condizioni di cui all'art. 12.
5. La liquidazione dell'acconto del 30%, limitatamente agli aspiranti imprenditori, avrà luogo solo successivamente alla presentazione dell'autocertificazione volta a comprovare l'avvio dell'attività.v.

ART. 10 TIPOLOGIA ED IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE

1. Il contributo economico di cui al presente bando è concesso come agevolazione a fondo perduto e lo stesso verrà erogato al netto della ritenuta fiscale del 4%.
2. Il contributo – limitatamente alle domande ammesse – coprirà l'80% della complessiva spesa ammissibile sino ad un massimo di Euro 4.000,00 (in lettere quattromila/00) per i beneficiari di cui all'art. 4 e sino ad un massimo di Euro 8.000,00 (in lettere ottomila/00) per i beneficiari di cui all'art. 5, residuando in capo all'operatore economico la copertura della residua parte di investimento.

3. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, l'operatore economico dovrà presentare una spesa di investimento, al netto di IVA, superiore ad Euro 1000,00 (in lettere mille/00), pena l'inammissibilità della domanda.

ART. 11 COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 4 E 5

1. La selezione degli operatori economici ammessi al contributo è affidata ad una Commissione Esaminatrice, nominata con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio.

2. La Commissione di cui al precedente comma, nell'esame delle domande presentate dai soggetti di cui all'art. 4, si atterrà esclusivamente ai seguenti criteri di valutazione, a ciascuno dei quali è associato un determinato punteggio, per un totale massimo di 10 (dieci) punti:

Criteri di valutazione	Punteggio
Età pari o inferiore ai 40 anni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante ¹ e/o presentazione della domanda da parte di un'impresa femminile o con presenza di almeno il 60% di donne per le società ²	max 1 punti
Attitudine dell'intervento programmato a realizzare obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale	max 4 punti
Capacità dell'intervento di migliorare i livelli di servizio offerti alla propria clientela di riferimento	max 2 punti
Livello di qualità dell'intervento programmato (anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica) e coerenza dello stesso rispetto al contesto esteriore dell'asse commerciale del DUC in cui è situata l'impresa promotrice	max 3 punti

3. La Commissione di cui al comma 1, nell'esame delle domande presentate dai soggetti di cui all'art. 5 del presente avviso, si atterrà altresì ed esclusivamente ai seguenti criteri di valutazione, a ciascuno dei quali è associato un determinato punteggio per un totale massimo di 10 (dieci) punti:

Criteri di valutazione	Punteggio
Attitudine della nuova attività imprenditoriale e delle spese di investimento dalla stessa effettuate ed eventualmente destinarie di contributo ad incrementare il livello dei servizi offerti alla clientela, prendendo al riguardo in considerazione anche l'eventuale novità dell'offerta merceologica: ad esempio perché non presente nell'asse del Distretto in cui la stessa impresa andrà a costituirsi o si è costituita (in quest'ultimo caso nei sei mesi anteriori alla data di approvazione del Bando)	max 3 punti
Grado di innovazione, anche tecnologica, della nuova iniziativa imprenditoriale e delle spese di investimento sostenute ed eventualmente destinarie di contributo e loro attitudine a realizzare obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale	max 4 punti
Età pari o inferiore ai 40 anni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante e/o presentazione della domanda da parte di un'impresa femminile o con presenza di almeno il 60% di donne per le società ³	max 2 punti
Esperienza del titolare e/o del legale rappresentante nel settore specifico in cui si intende aprire o si è aperta (in quest'ultimo caso nei sei mesi anteriori alla data di approvazione del Bando) l'attività imprenditoriale. Al	max 1 punti

¹La valutazione del requisito anagrafico avviene in base alle seguenti condizioni: per le imprese individuali, è sufficiente che il titolare dell'impresa abbia un'età pari o inferiore ai 40 anni; nel caso di società di persone, è necessario che oltre il 50% dei soci abbia un'età pari o inferiore ai 40 anni; nel caso di società di capitali è necessario che la media delle età dei soci e degli amministratori sia pari o inferiore ai 40 anni;

²Per la definizione di Impresa femminile, si richiamano le previsioni di cui alla Legge 215 del 1992 e s.m.i.

³Per la valutazione di questi parametri, si rimanda alle indicazioni riportate nella nota 1 e nella nota 2.

riguardo si terranno in considerazione: curriculum di studio e professionale, partecipazione ad eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento

4. A parità di punteggio nell'ordine di graduatoria, avrà precedenza l'istanza presentata prima a livello temporale.

5. I soggetti di cui agli art. 4 e 5, utilmente collocati in graduatoria e beneficiari dell'agevolazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle medesime graduatorie dovranno, a pena di decadenza dall'agevolazione riconosciuta, devono presentare una dichiarazione, resa su apposito modello predisposto dall'Ente, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

ART. 12 RENDICONTAZIONE

1. Le imprese utilmente collocate nelle rispettive graduatorie e già destinatarie del 30% del contributo complessivamente spettante, devono trasmettere il rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro il 1 dicembre 2023. Il mancato invio della rendicontazione entro tale termine comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

2. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5 devono presentare la rendicontazione di cui al primo comma esclusivamente sull'apposita modulistica, predisposta dal Servizio Gestione Attività Economiche – Ufficio Commercio e di cui si darà successiva comunicazione e pubblicità all'Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri.

3. Il modulo di rendicontazione, debitamente compilato, deve essere trasmesso esclusivamente e a pena di decadenza del contributo riconosciuto, tramite pec, all'indirizzo istituzionale dell'ente protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it.

4. Al modulo di rendicontazione deve essere allegata, pena la decadenza dalla concessione del contributo economico, tutta la documentazione giustificativa ivi prevista ed in particolare:

- a) copia delle fatture di spesa e relative quietanze che attestino il pagamento delle spese di cui agli artt. 4 e 5;
- b) copia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante firmatario della rendicontazione oppure copia del permesso di soggiorno in corso di validità per il titolare/rappresentante legale che non sia cittadino comunitario;
- c) documentazione fotografica degli interventi realizzati.

5. Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a), per quietanza si intende la copia dei documenti bancari attestanti il pagamento da parte dell'impresa beneficiaria dei singoli interventi e più specificamente: RIBA o bonifico bancario unitamente a copia dell'estratto conto su carta intestata della banca o copia della lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca, dalla quale risulti l'addebito dell'intervento oggetto di contributo (evidenziare solo il movimento o i movimenti che interessano per comprovare la spesa sostenuta). In caso di pagamento con assegno, la quietanza è altresì rappresentata dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto su carta intestata della banca o dalla copia della lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca, dalla quale risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento o i movimenti che interessano per comprovare la spesa sostenuta).

6. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente e a pena di decadenza dal contributo riconosciuto mediante transazioni verificabili. Non sono ammessi pagamenti in contanti né alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

7. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 5 devono essere realizzati conformemente a quanto descritto ed indicato nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

8. I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare i singoli progetti ammessi all'agevolazione con le modalità e caratteristiche riportate nella c.d. scheda progetto della domanda, approvata in sede di

valutazione. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune di Moncalieri, trasmettendo, via PEC a protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it, una comunicazione che mostri le variazioni che si intendono apportare.

9. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo degli interventi preventivati non incidono sull'ammontare del contributo riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate, il contributo riconosciuto è altresì ridotto in maniera proporzionale. I contributi eventualmente risultanti dalle rinunce o dall'effettuazione di minori spese rispetto a quelle preventivate, potranno essere assegnati, rispettando l'ordine della graduatoria e le tempistiche previste per la rendicontazione dalla Regione Piemonte per la rendicontazione delle progettualità ammesse a finanziamento regionale.

10. A seguito della presentazione del rendiconto, il Servizio Gestione Attività Economiche – Ufficio Commercio procede all'esame della documentazione giustificativa della spesa. A tal riguardo ed in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50 del 2016, in tema di soccorso istruttorio, l'Ufficio Commercio può richiedere integrazioni documentali nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta, che dovranno essere inviati entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di richiesta. La richiesta di integrazione sospende i termini di conclusione del procedimento che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa

10. Ultimate positivamente le operazioni di verifica dei rendiconti trasmessi dai soggetti di cui agli artt. 4 e 5 e della correlata documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute, si provvederà a liquidare il saldo del contributo, corrispondente al 70% dell'agevolazione riconosciuta.

ART. 13 DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Le situazioni che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente bando, determinano la decadenza dal contributo riconosciuto, comportano anche la restituzione di quanto corrisposto a titolo di acconto. Trova applicazione al riguardo, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.

2. Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
- d) sia accertato da parte del Comune di Moncalieri), al momento dell'erogazione dei contributi, irregolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);
- e) sia accertata da parte del Comune di Moncalieri, al momento dell'erogazione dei contributi, irregolarità relativamente al pagamento dei tributi locali;
- f) si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento dandone comunicazione, tramite pec, al Comune di Moncalieri.

3. In caso di revoca del contributo e qualora sia già stata erogata quota parte dello stesso, i beneficiari devono restituire la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

ART. 14 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nel presente Bando;

- assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal presente Bando e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 5 (cinque) anni dalla data di concessione del saldo del contributo;
- non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del contributo;
- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- accettare i controlli che il Comune di Moncalieri, la Regione Piemonte e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento;
- non cedere diritti e/o obblighi inerenti all'agevolazione;

ART. 15 ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune di Moncalieri, oltre a Regione Piemonte, potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare l'effettivo acquisto dei beni oggetto dell'agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "de minimis", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

ART. 16 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Bando è redatto in ottemperanza a quanto previsto dal "Bando per il sostegno dei progetti strategici dei Distretti del Commercio, inseriti nell'Elenco regionale del Piemonte", approvato con D.D. n. 184/A2009B/2022, adottata in data 27.07.2022 nonché alle previsioni dell'Allegato 4 alla D.D. n. 340/A2009B/2022 del 13.12.2022, successivamente rettificato con D.D. 27/A2009B/2023 del 08.02.2023.

ART. 17 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Moncalieri – Servizio Gestione Attività Economiche, Ufficio Commercio;
- b) l'oggetto del procedimento concerne il riconoscimento delle agevolazioni finanziarie previste nel presente Avviso ai soggetti di cui agli artt. 4 e 5, che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione nei tempi e nei modi prescritti;
- c) il Responsabile del procedimento è l'Arch. Nicola Palla – Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio ed il domicilio digitale dell'amministrazione competente è il seguente: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it;
- d) i soggetti interessati al procedimento possono prendere visione degli atti presso il Servizio Gestione Attività Economiche del Comune di Moncalieri – Ufficio Commercio (da Lunedì a Venerdì 8:30 – 12:15; Lunedì e Mercoledì 14:00 – 16:00).
- e) qualsiasi informazione relativa al presente Avviso ed agli ad esso correlati potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: duc.moncalieri@comune.moncalieri.to.it.

ART. 18 PUBBLICAZIONE

Il presente Bando, unitamente ai relativi allegati (Allegato A: Modulo di domanda di partecipazione per le imprese già esistenti; Allegato B: Modulo di domanda di partecipazione riservata alle nuove

imprese e agli aspiranti imprenditori) sono pubblicati all'Albo Pretorio On-line, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché nella Sezione "Bandi di Gara e Contratti" dell'Amministrazione Trasparente.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informa che i dati personali forniti dai partecipanti al presente Bando saranno trattati ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR, nonché D.Lgs. 196 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i.) e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati.
2. Nella sezione Privacy del sito istituzione del Comune di Moncalieri, alla seguente pagina <https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/819>, è disponibile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.